

(N. 240-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 20 gennaio 1949 (V. Stampato N. 216)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 GENNAIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 21 marzo 1949

Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme
sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge di cui trattasi, in accoglimento dei voti espressi dalla categoria dei notai, si provvede ad istituire il Consiglio nazionale del notariato, quale organo rappresentativo della categoria stessa, col compito di emettere pareri, presentare proposte e promuovere studi sulle disposizioni da emanarsi in materia di notariato, e in genere di apportare il contributo della categoria in ciò che concerne l'ordinamento e la tutela della professione notarile. Il Consiglio nazionale si compone di quindici membri, eletti fra i notai in esercizio. Il dise-

gno di legge contiene anche modificazioni alle norme sul funzionamento della Cassa nazionale del notariato.

Il progetto ministeriale è stato approvato dalla Camera dei deputati con alcuni emendamenti. Pienamente fondato risulta l'emendamento apportato all'articolo 12, nel senso che alle spese del Consiglio nazionale, anzichè con nuovi contributi notarili, venga provveduto dalla Cassa del notariato, la quale è alimentata esclusivamente dai contributi dei notai. Non appaiono però accettabili gli emendamenti apportati all'articolo 2, alinea f), e all'arti-

colo 5, alinea *b*), nel senso che i membri della Commissione amministratrice della Cassa, anzichè essere eletti dal Consiglio nazionale fra i suoi componenti, come proponeva il progetto ministeriale, vengano eletti direttamente dai notai (questo indubbiamente è il significato della locuzione impropria «eletti dai collegi notarili», usata nell'emendamento all'articolo 5, alinea *b*). Gli altri emendamenti non sono che conseguenza formale di quelli suindicati degli articoli 2 e 5.

È da rilevare in proposito che i membri della Commissione amministratrice della Cassa costituivano finora l'unica rappresentanza nazionale della categoria, cosicchè logicamente essi erano eletti dai notai, come disponeva il decreto legislativo 28 marzo 1947, n. 169, il quale viene abrogato (articolo 15). Istitendosi ora il Consiglio nazionale del notariato, l'amministrazione della Cassa, pur conservando la sua autonomia, viene a rientrare nella più vasta orbita del Consiglio stesso. Tale amministrazione, infatti, comprende sia attribuzioni amministrative, che sono piuttosto disimpegnate dal personale dell'ente, sia attribuzioni normative e discrezionali, che costituiscono le funzioni essenziali della Commissione amministratrice e sono parte integrante del campo di azione del Consiglio nazionale.

Basta osservare che la Commissione amministratrice della Cassa, dovendo - con l'approvazione ministeriale - determinare la misura e le modalità di concessione sia del trattamento di quiescenza ai notai cessati e alle loro famiglie sia degli assegni di integrazione ai notai di più scarso reddito (articolo 13), viene ad esercitare un ramo molto importante di quei poteri consultivi e di iniziativa, che sono attribuiti al Consiglio nazionale per tutta la materia del notariato (articolo 2, alinea *a*) e *b*). Inoltre, il funzionamento della Cassa realizza provvide forme di previdenza e assistenza fra i notai e comporta una vigile tutela degli interessi della categoria, il che è pure espressamente previsto fra le attribuzioni del Consiglio nazionale (articolo 2, alinea *d*) ed *e*). D'altra parte, il Consiglio nazionale potrà utilizzare i locali, il personale e l'organizzazione della Cassa, la quale ne sosterrà le altre

spese necessarie (articolo 12); ma tutto ciò, nei due enti, presuppone finalità comuni ed esige piena coordinazione di direttive.

Giustamente, quindi, il progetto ministeriale disponeva che i membri della Commissione amministratrice della Cassa fossero eletti dal Consiglio nazionale fra i suoi componenti (articolo 2, alinea *f*), in modo che il Consiglio stesso - anche per l'attività della Cassa - costituisse l'unica rappresentanza nazionale della categoria, per interpretare il pensiero e le aspirazioni dei notai con la necessaria unità di indirizzo nell'esame di tutti i più importanti problemi del notariato, come è detto nella relazione ministeriale. Analogo sistema è stato attuato per l'ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori, per il cui consiglio di amministrazione vengono eletti cinque avvocati dal Consiglio nazionale forense fra i suoi componenti (articolo 1, del decreto legge 3 settembre 1946, n. 330).

Il disegno di legge, quale è stato modificato dalla Camera dei deputati, prevede pure che uno dei membri della Commissione amministratrice della Cassa sia scelto fra i pensionati (articolo 5, alinea *b*). Ma l'innovazione non appare opportuna, neppure con elezione da parte del Consiglio nazionale, poichè un notaio in pensione (anche senza considerare che egli sarebbe pur sempre eletto da notai in esercizio e, di regola, in età di almeno 75 anni) potrebbe ispirarsi a criteri soggettivi in base alla pensione concreta a lui spettante, mentre i notai in esercizio sono naturalmente interessati al trattamento di pensione nel suo complesso, a parte la considerazione che la Cassa ha anche altre finalità.

Pertanto, la Commissione propone che vengano ripristinati nel testo ministeriale tanto il soppresso articolo 2, alinea *f*), quanto il modificato articolo 5, alinea *b*), concernenti l'elezione della Commissione amministratrice della Cassa del notariato, e vengano conseguentemente ripristinati nel testo ministeriale anche gli articoli 7, 8, 9 e 14, i quali avevano subito modificazioni per necessità formali di coordinamento col diverso metodo di elezione adottato nel testo approvato dalla Camera.

ANFOSSI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È istituito il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma.

Esso è composto di quindici membri eletti fra i notai in esercizio.

Art. 2.

Il Consiglio nazionale del notariato:

a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro di grazia e giustizia;

b) presenta al Ministro di grazia e giustizia, o alle altre autorità competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all'attività notarile;

c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b);

d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;

e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai.

Art. 3.

Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno, il presidente e il vice presidente.

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne convoca e dirige le adunanze, ne attua le deliberazioni, ne esplica l'attività ordinaria. In casi di urgenza, egli può esercitare i poteri del Consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza successiva.

Il vice presidente esercita le stesse attribuzioni nei casi di impedimento del presidente.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

a) *Identico.*

b) *identico.*

c) *identico.*

d) *identico.*

e) *identico.*

f) elegge fra i suoi componenti i membri della Commissione amministrativa della Cassa nazionale del notariato.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale del notariato è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 5.

La Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato è composta:

- a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, il quale la presiede;
- b) di sei membri eletti dai Collegi notari, di cui cinque tra i notai esercenti e uno tra i pensionati.

Art. 6.

Tanto il Consiglio nazionale che la Commissione amministratrice della Cassa, possono nominare un comitato costituito di tre o più dei propri componenti per lo svolgimento dell'attività di rispettiva competenza, entro i limiti determinati con l'atto di nomina o successivamente.

Art. 7.

Il Consiglio nazionale del notariato dura in carica tre anni, scaduti i quali continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I membri della Commissione amministratrice della Cassa del notariato scadono contemporaneamente al Consiglio nazionale, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

I componenti del Consiglio nazionale e i membri della Commissione amministratrice possono essere rieletti.

Quando per qualsiasi causa prima della scadenza del triennio venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio nazionale o della Commissione amministratrice della Cassa, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio o dell'intera Commissione.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

a) *identico.*

b) di sei membri eletti dal Consiglio nazionale del notariato nella sua prima adunanza a norma dell'articolo 2, lettera f) della presente legge.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Identico.

Identico.

Quando per qualsiasi causa prima della scadenza del triennio venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio nazionale, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio.

I membri della Commissione amministratrice della Cassa, che per qualsiasi causa vengano a cessare anzitempo, sono sostituiti dal Consiglio nazionale con altri suoi componenti, mediante nuova elezione.

Art. 8.

Le elezioni del Consiglio nazionale e della Commissione amministratrice della Cassa del notariato hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio.

*Il giorno delle elezioni è fissato dal presidente del Consiglio nazionale, il quale ne dà comunicazione almeno trenta giorni prima ai presidenti dei Consigli notarili. Questi, provvedono a convocare i collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

Nel caso previsto dal comma 4° dell'articolo precedente, la data delle elezioni è fissata dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 9.

Ciascun notaio ha diritto di voto per tutti i componenti del Consiglio nazionale e della Commissione amministratrice della Cassa.

La votazione è segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri dei Consigli notarili.

Art. 10.

Il risultato della votazione deve essere subito comunicato da ciascun Consiglio notarile al Ministro di grazia e giustizia.

Contro la validità delle operazioni elettorali può essere proposto reclamo allo stesso Ministro nel termine di quindici giorni da quello delle elezioni.

Quando l'elezione sia stata annullata in uno o più collegi notarili, non occorre ripeterla se i voti degli elettori di tali collegi non possano influire sui risultati complessivi delle elezioni. In caso diverso, il Ministro stabilisce un termine entro il quale il collegio o i collegi anzidetti devono essere convocati per procedere ad una nuova votazione.

Art. 11.

S'intendono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per esercizio professionale.

Art. 8.

Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio.

Identico.

Identico.

Art. 9.

Ciascun notaio ha diritto di voto per tutti i componenti del Consiglio nazionale.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, fa la proclamazione degli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino del Ministero.

Art. 12.

Alle spese necessarie per il funzionamento del Consiglio nazionale viene provveduto dalla Cassa nazionale del notariato.

Art. 13.

La misura e le modalità di concessione del trattamento di quiescenza, degli assegni di integrazione e degli assegni scolastici, istituiti in corrispettivo dei contributi spettanti alla Cassa nazionale del notariato, sono determinate con deliberazioni della Commissione amministratrice della Cassa medesima, soggette all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 14.

Per la prima attuazione della presente legge, la data delle elezioni del Consiglio nazionale e della Commissione amministratrice della Cassa sarà fissata dal Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio e la Commissione dureranno in carica fino a tutto il mese di febbraio successivo alla scadenza di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I membri dell'attuale Commissione amministratrice della Cassa del notariato cesseranno dalla carica all'atto dell'insediamento della nuova Commissione.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1947, n. 169.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del Consiglio nazionale sarà fissata dal Ministro di grazia e giustizia ed il Consiglio durerà in carica fino a tutto il mese di febbraio successivo alla scadenza di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Identico.

Art. 15.

Identico.